



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 79/19

Lussemburgo, 20 giugno 2019

Sentenza nella causa C-72/18

Daniel Ustariz Aróstegui / Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

Secondo l'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, gli insegnanti assunti come impiegati amministrativi a contratto hanno diritto alla stessa integrazione salariale in funzione del grado concessa agli insegnanti funzionari con pari anzianità di servizio se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale

Nel 2007, il sig. Daniel Ustariz Aróstegui è stato assunto come insegnante dal Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Ministero dell'Istruzione del governo di Navarra, Spagna; in prosieguo: il «Ministero»), nell'ambito di un contratto di diritto pubblico a tempo determinato. Da tale data egli esercita le sue funzioni in diversi istituti d'istruzione.

Nel 2016, il sig. Ustariz Aróstegui ha chiesto al Ministero di riconoscergli l'integrazione salariale in ragione del grado di cui godono gli insegnanti funzionari con la sua stessa anzianità di servizio. Poiché la sua domanda è stata respinta, egli ha proposto un ricorso dinanzi al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Pamplona (tribunale amministrativo n. 1 di Pamplona, Spagna).

Il tribunale amministrativo n. 1 di Pamplona rileva che il regime giuridico attualmente in vigore in Navarra prevede, quale unica condizione oggettiva per il versamento dell'integrazione salariale in ragione del grado, aver maturato sei anni e sette mesi di anzianità nel grado immediatamente precedente, l'avanzamento di grado avviene infatti automaticamente in base al decorso del tempo. Esso precisa inoltre che la normativa nazionale, poiché definisce il grado come un meccanismo di carriera professionale specifico per i funzionari, considera che l'integrazione salariale in ragione del grado è una retribuzione personale inerente allo status di funzionario, fatto che costituirebbe quindi una condizione soggettiva per la sua concessione.

L'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato¹ (in prosieguo: l'«Accordo quadro») vieta, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che lavorano a tempo determinato, salvo che un diverso trattamento sia giustificato da ragioni oggettive.

Chiedendosi se la natura e la finalità dell'integrazione salariale in ragione del grado possano costituire ragioni oggettive che giustificano il trattamento meno favorevole riservato agli impiegati amministrativi a contratto, il tribunale amministrativo n. 1 di Pamplona ha deciso di porre la questione alla Corte di giustizia.

Con la sua odierna sentenza, **la Corte statuisce che l'Accordo quadro osta alla concessione, da parte di una normativa nazionale, di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti come funzionari di ruolo, con esclusione degli insegnanti assunti a tempo determinato**

¹ Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«Accordo quadro»), che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale.

Secondo la Corte, la concessione dell'integrazione salariale in ragione del grado deve essere considerata una «condizione di impiego», ai sensi dell'Accordo quadro, poiché il fatto di aver svolto sei anni e sette mesi di servizio costituisce l'unica condizione oggettiva per fruire di tale concessione.

La Corte esamina poi se i funzionari di ruolo e gli impiegati amministrativi a contratto di cui al procedimento principale si trovino in una situazione comparabile. Pur precisando che spetta al tribunale amministrativo n. 1 di Pamplona, che è il solo competente a valutare i fatti, determinare se ciò si verifichi, la Corte rileva che non sussiste alcuna differenza tra le funzioni, i servizi e gli obblighi professionali di un insegnante funzionario e quelli di un insegnante impiegato amministrativo a contratto. Si deve pertanto ritenere, in linea di principio, che la situazione di un lavoratore a tempo determinato quale il sig. Ustariz Aróstegui sia comparabile a quella di un lavoratore a tempo indeterminato a servizio del Ministero. Orbene, la Corte constata che sussiste una differenza di trattamento tra lavoratori che si trovano in una situazione comparabile. Essa verifica quindi se esistano «ragioni oggettive» idonee a giustificare una simile differenza di trattamento.

La Corte ricorda che il riferimento alla mera natura temporanea dell'attività lavorativa degli impiegati amministrativi a contratto non può costituire di per sé una delle «ragioni oggettive» ai sensi dell'Accordo quadro. L'esclusione degli impiegati amministrativi a contratto dalla fruizione dell'integrazione salariale in ragione del grado non può pertanto essere giustificata salvo che le caratteristiche inerenti allo status dei funzionari siano realmente determinanti per la concessione di tale beneficio. La Corte osserva a tale riguardo che **la concessione dell'integrazione salariale in questione appare legata non all'avanzamento di grado del funzionario interessato, bensì all'anzianità.** La normativa applicabile si limita infatti a concedere il diritto a detta integrazione salariale al termine di un determinato periodo di servizio, eliminando così ogni differenza rispetto a un semplice premio di anzianità. Pertanto, fatta salva la verifica da parte del tribunale amministrativo n. 1 di Pamplona, **l'integrazione salariale in questione è concessa ai funzionari per il solo svolgimento del periodo di servizio richiesto e non incide sulla loro posizione nell'ambito della carriera professionale.** La Corte da ciò conclude che **non sussistono, nel caso di specie, «ragioni oggettive» atte a giustificare l'esclusione degli impiegati amministrativi a contratto, che abbiano compiuto il periodo di servizio richiesto, dalla fruizione dell'integrazione salariale in questione.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575